



Regolamento sull'accesso agli studi ai corsi di laurea coordinati dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa

(Deliberato nel Consiglio del 13 Giugno 2018, emendato nel Consiglio del 23 Ottobre 2018)

Premessa

Le prescrizioni del presente Regolamento si inquadrano all'interno del seguente quadro normativo (un estratto dello stesso è fornito in appendice):

- D.M. n.270/2004, art. 6
- Regolamento didattico dell'Università di Pisa, artt. 18 (Requisiti di ammissione ai corsi di laurea) e 30 (Decadenza dagli studi)
- Deliberazione della Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa del 9 Dicembre 2013 riguardante le competenze richieste per l'accesso.
- Deliberazione della Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa del 29 Giugno 2017 riguardante le competenze richieste per l'accesso.

Articolo 1 Generalità

Il presente documento disciplina l'accesso senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) a tutti i Corsi di laurea triennale coordinati dalla Scuola di Ingegneria di Pisa, nel seguito sinteticamente denominati corsi.

Ove non diversamente specificato, il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti che intendono immatricolarsi o che si immatricolano a partire dall'A.A. 2018/19.

Per gli studenti immatricolati precedentemente si applicano le norme transitorie specificate nell'art. 3 del presente Regolamento

Articolo 2 Regole per l'accesso

1. Per potersi immatricolare senza OFA ai Corsi gli studenti devono sottoporsi a un test di valutazione tra quelli ritenuti validi e di seguito specificati, ottenendo un punteggio non inferiore a 8/20 nella sezione di matematica, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. Gli studenti che intendono immatricolarsi ai Corsi possono sostenere il Test On-Line CISIA (di seguito denominato TOLC-I) erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso) in ogni mese¹, a partire da gennaio, presso una qualunque delle università aderenti al CISIA.

¹ Il Regolamento CISIA di utilizzo del TOLC prevede che ogni studente possa effettuare ciascun TOLC non più di una volta al mese (mese solare) a prescindere dalla sede universitaria di effettuazione prescelta.

3. La Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa garantisce lo svolgimento di almeno tre sessioni TOLC-I presso la propria sede da gennaio a luglio e di una sessione a inizio settembre.
4. Il TOLC-I comprende, oltre alla Sezione di matematica, anche Sezioni di logica, comprensione verbale, scienze e inglese, non determinanti ai fini dell'attribuzione di OFA. Tuttavia si raccomanda agli studenti di affrontare tutte le sezioni del test, che hanno comunque utilità ai fini dell'autovalutazione e dell'individuazione di eventuali carenze specifiche.
5. Alla fine di settembre, di norma prima dell'inizio delle lezioni, verrà svolto un primo test di recupero (Test Interno Telematico, di seguito denominato TIT) con modalità di erogazione analoghe a quelle dei TOLC-I, comprendente la sola Sezione di matematica; il test verrà considerato superato con un punteggio non inferiore a 8/20. Il TIT ha validità esclusivamente locale (dunque non è garantito il suo riconoscimento da parte di altre università) e l'iscrizione al test potrà essere effettuata, tramite il portale Alice, nei tempi e con le modalità definiti dalla segreteria studenti e dalla segreteria della Scuola di Ingegneria. Agli studenti che non hanno partecipato ad alcun TOLC-I presso la sede di Pisa verrà richiesto il pagamento di una tassa di partecipazione al TIT.
6. Gli studenti ancora gravati da OFA il 1° ottobre potranno essere immatricolati, ma non potranno sostenere esami di profitto. Per essi verrà organizzato uno specifico corso di attività formative supplementari (AFS), incentrato sulla matematica di base, che si svolgerà nel primo periodo didattico (settembre-dicembre).
7. Per gli studenti immatricolati con OFA di cui al precedente punto verranno organizzati appositi test (TIT) per l'estinzione degli OFA, basati sui contenuti del corso di AFS, che si svolgeranno il primo nel mese di dicembre e altri due nei successivi mesi di gennaio e febbraio.
8. Gli studenti potranno estinguere l'OFA anche partecipando ai TOLC-I erogati dal CISIA a partire dal mese di ottobre. Il superamento del test consente allo studente l'accesso agli esami dal giorno successivo a quello in cui il test è stato svolto e superato.
9. Nel caso di passaggio tra corsi della Scuola di Ingegneria di studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2016-17, non è necessario indicare in delibera la situazione nei confronti del test d'ingresso, in quanto l'eventuale estinzione dell'OFA è già riportata nella carriera.

Nota: Si ricorda inoltre la norma di cui all'art. 30, comma 1 del Regolamento didattico di ateneo sulla decadenza per gli studenti che non acquisiscano almeno sei CFU entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione.

Articolo 3 Norme transitorie

1. Gli studenti immatricolatisi prima dell'A.A. 2015/16 che fossero ancora gravati da OFA saranno soggetti alle medesime limitazioni sulle possibilità di sostenere gli esami di profitto in vigore al momento della loro immatricolazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli studenti immatricolati precedentemente all'A.A. 2017-18 potranno estinguere l'OFA in qualsiasi momento, o con il superamento di un TOLC-I (in qualsiasi sede), o con il superamento di un TIT presso l'Università di Pisa.
3. Solo per gli studenti immatricolati precedentemente all'A.A. 2018-19, un punteggio pari o superiore a 26/30 riportato nella sezione di Inglese del TOLC-I consente la convalida dell'esame di lingua inglese presente nel piano di studi di tutti i corsi che lo prevedano.
4. Situazioni che richiedono l'approvazione dell'accesso al corso da parte del consiglio di corso di studi. Nei casi di trasferimento da altro ateneo, passaggio di corso, iscrizione ai corsi di laurea della Scuola di Ingegneria dopo il conseguimento di altra laurea, etc., nel caso in cui non sia stato superato un TOLC-I, il consiglio del corso di laurea cui lo studente accede può deliberare l'estinzione

dell'OFA sulla base della dimostrazione del possesso, da parte dello studente, di adeguate competenze di matematica. L'accertamento relativo può essere basato per esempio sul numero e tipo di esami già sostenuti, o su competenze professionali acquisite, o - in caso di trasferimento - sul superamento di un test d'ingresso (anche diverso dal TOLC-I) prima del trasferimento stesso. Si raccomanda in questi casi di riportare l'estinzione dell'OFA sul provvedimento (delibera del Consiglio competente o P.U. del Presidente) di ammissione al corso di laurea.

5. Corsi ad accesso programmato

Per i corsi di laurea triennale che prevedono un accesso programmato, oltre a quanto sopra specificato, si rimanda allo specifico regolamento, presente sul portale "Matricolandosi" dell'Università di Pisa (<http://matricolandosi.unipi.it>).

Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile architettura è previsto un concorso nazionale ad accesso programmato, per il quale ogni sede universitaria stabilisce il numero di posti disponibili.

6. Corsi di laurea magistrale

Si ricorda che, sulla base del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 che istituisce le classi di laurea magistrale, i laureati nei corsi di laurea magistrale delle classi di Ingegneria devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

A partire dall'AA 2018-19 per l'immatricolazione alle lauree magistrali si richiede una adeguata conoscenza della lingua inglese, equiparabile almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Il possesso di tale requisito potrà essere certificato dagli studenti in fase di iscrizione, documentando il conseguimento di un certificato di livello B2 o superiore, oppure di una idoneità B2 equivalente, rilasciata dal CLI.

Norme transitorie

1. Per gli studenti immatricolati alla triennale prima dell'AA 2018-19, in assenza di una certificazione che attesti un livello non inferiore a B2 i corsi di studio provvederanno a verificare una adeguata conoscenza della lingua.
2. Solo dopo tale verifica sarà possibile deliberare o meno l'ammissione al corso di laurea magistrale.
3. Il superamento della verifica ha valore solo ai fini dell'ammissione alla laurea magistrale e in nessun caso può essere considerato come un conseguimento del livello B2 in Inglese.

Estratti normativi

Dal D.M. n. 270/2004:

Articolo 6

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
2. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei

corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

[omissis]

Dal Regolamento didattico dell'Università di Pisa:

Articolo 18

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche e integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'ordinamento didattico e il regolamento del corso di studio, definiscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:
 - a) il possesso di requisiti curriculari;
 - b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
6. La verifica dei requisiti curriculari ha lo scopo di accertare la competenza minima indispensabile per l'ammissione al corso di laurea magistrale. I requisiti curriculari sono espressi in termini di numero minimo di CFU in settori specifici, che devono essere stati acquisiti durante percorsi all'interno di corsi di laurea o laurea magistrale. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. Nel caso di mancanza di requisiti, il corso di laurea magistrale indica, all'interno dell'offerta didattica dell'Università di Pisa, le attività formative necessarie per la loro acquisizione. Le attività formative utilizzate ai fini del soddisfacimento dei requisiti curriculari non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.
7. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza della preparazione iniziale viene valutata dai consigli di corso di studio mediante un esame del percorso formativo dello studente ed una verifica in presenza, che può consistere in un colloquio individuale e/o in un esame su argomenti specifici. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente può concludersi con l'ammissione, la non ammissione oppure l'ammissione condizionata ad

un particolare percorso da seguire nel corso di laurea magistrale. La non ammissione deve essere adeguatamente motivata. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere l'esonero dalla verifica in presenza e l'ammissione sulla sola base dell'esame del percorso formativo, secondo criteri quali:

1. il contenuto degli esami sostenuti in lauree di primo o secondo livello;
2. la votazione riportata nei singoli esami;
3. le votazioni di laurea;
4. altri titoli (master, specializzazione etc.).

Nella valutazione dei requisiti di accesso alle lauree magistrali i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere norme che favoriscano i laureati dell'Università di Pisa rispetto ai laureati di altri atenei.

CAPO VI

Articolo 30

Decadenza, rinuncia e loro effetti

1. È applicato l'istituto della decadenza, previa notifica della propria situazione, agli studenti che, indipendentemente dall'anno di immatricolazione, si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) non abbiano rinnovato l'iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
- b) non abbiano pagato tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione.

2. È inoltre applicato l'istituto della decadenza agli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2012/2013 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale ad accesso libero che:

- a) non abbiano acquisito almeno 1/4 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro gli anni accademici della durata normale dello stesso;
- b) non abbiano acquisito almeno 2/3 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro il doppio degli anni accademici della durata normale dello stesso.

Per gli studenti a tempo parziale o che hanno optato per il tempo parziale durante la carriera, la durata normale del corso è aumentata di un anno per ogni singola opzione per il tempo parziale da loro esercitata.

3. È altresì applicata la decadenza agli studenti immatricolati:

- a) ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e ad accesso programmato a livello locale che non acquisiscono almeno sei CFU entro il primo anno accademico di immatricolazione;
- b) ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale che non acquisiscono almeno diciotto CFU entro il secondo anno di corso.

4. Il termine per l'acquisizione dei crediti:

- a) ai fini del comma 2, è il 10 agosto dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data;
- b) ai fini del comma 3, è il 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.

5. Ai fini del computo degli anni accademici, sono conteggiati gli anni di iscrizione relativi al corso di riferimento, escludendo eventuali anni di interruzione temporanea e ricongiunzione agli studi.

6. Gli studenti che potrebbero decadere ricevono comunicazione della loro situazione, ai fini del comma 3, entro il 31 maggio dell'anno accademico di riferimento e, ai fini del comma 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento. In ogni caso, la decadenza decorre dal primo giorno successivo al momento in cui lo studente si trova in una delle condizioni descritte dai commi 2 e 3, senza necessità di ulteriore preventiva contestazione allo studente interessato.

7. La decadenza non è applicata per le seguenti categorie di studenti:

- che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;
 - che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;
 - non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, per cui si rinvia all'art.46, comma 4, del DPR n. 394/1999;
 - detenuti;
 - iscritti con abbreviazione di carriera.

8. Uno studente decaduto o rinunciatario che intenda riprendere gli studi con una nuova immatricolazione all'università può richiedere il riconoscimento degli esami, compresi i test di valutazione delle conoscenze iniziali, sostenuti nella precedente carriera; a tali studenti è garantita la possibilità di partecipare agli appelli riservati agli studenti lavoratori.

9. Lo studente rinunciatario o decaduto è comunque tenuto al pagamento di tutte rate scadute per gli anni accademici di effettiva iscrizione.

10. Entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, lo studente può presentare istanza motivata e documentata al Magnifico Rettore ai fini dell'annullamento della decadenza stessa, anche al fine di non incorrere nella perdita di benefici di prestazioni previdenziali e/o assistenziali erogate dalle amministrazioni dello Stato.

Delibera sulle competenze richieste per l'accesso
(Versione deliberata dalla Scuola il 9/12/13)

Competenze richieste per l'accesso

Per l'accesso al corso si richiede che l'allievo possieda adeguate conoscenze, competenze, capacità e attitudini nei settori propedeutici indispensabili a una proficua fruizione degli studi di Ingegneria.

Il corso di studio, nelle modalità di verifica, opera in modo da consentire allo studente il raggiungimento di un'adeguata consapevolezza del possesso dei suddetti requisiti.

Per quanto riguarda le modalità di verifica, il corso di studio aderisce al sistema dei test auto valutativi approntati a livello nazionale, in coordinamento con gli altri corsi di Ingegneria e Architettura, dal Centro interuniversitario per l'accesso alle scuole di ingegneria e architettura (C.I.S.I.A.).

Sulla base dei risultati del test auto valutativo vengono eventualmente attribuiti agli iscritti al corso di studio obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Per agevolare il superamento degli OFA il corso di studio aderisce alle attività formative di recupero organizzate dai dipartimenti della Scuola e costituite da corsi di formazione di base rivolti agli iscritti gravati da OFA. Al termine dei corsi di formazione di base, attivati prima o durante il primo semestre, sono svolte ulteriori prove per verificare l'estinzione degli OFA stessi.